



SENT. 127/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA Presidente-relatore

Dott.ssa Ida CONTINO Consigliere

Dott. Roberto RIZZI Consigliere

Dott. Nicola RUGGIERO Consigliere

Dott.ssa Maria Cristina RAZZANO Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **60968** del registro di segreteria proposto dal sig.

OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS (c.f. OMISSIS), rappresentato e difeso

dall'avv. ~~Manfredo Piazza~~ ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello

stesso in Roma, via Faleria n.17 (pec: manfredopiazza@pec.giuffre.it)

contro

- PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei conti, in persona del Procuratore regionale pro tempore;

- PROCURA GENERALE della Corte dei conti, in persona del Procuratore generale p.t.;

- ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t.,

interveniente adesivo, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Maggiore

dell'Avvocatura Capitolina e presso lo stesso elettivamente domiciliata in

	2	SENT. 127/2024	
	Roma, via del Tempio di Giove n.21 - pec:		
	enrico.maggiore@pec.comune.roma.it -		
	avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale Lazio n.147/2023, depositata		
	in data 7 marzo 2023.		
	Esaminati l'appello e tutti gli atti e documenti di causa.		
	Uditi, nell'udienza del 7 maggio 2024, con l'assistenza del segretario dott.		
	Riccardo Giuseppe Carlucci, il Presidente relatore, l'avv. Manfredo Piazza per		
	l'appellante, il rappresentante della Procura generale, v.p.g. Antongiulio		
	Martina e, per Roma Capitale, delegata dall'avv. Enrico Maggiore, l'avv.		
	Barbara Battistella.		
	FATTO		
	Con la sentenza oggetto del gravame la Sezione giurisdizionale regionale		
	laziale di questa Corte dei conti ha condannato il sig. OMISSIS, unitamente		
	ad altri colleghi, tutti dipendenti dell'Ufficio Giardini di Roma Capitale, a		
	pagare la somma complessiva a lui ascritta di euro 5.287,2 di cui euro 4.597,6		
	a titolo di danno patrimoniale ed euro 689,6 a titolo di danno all'immagine		
	oltre interessi legali dalla data di deposito della pronuncia fino al soddisfo, in		
	favore di Roma Capitale, nonchè alle spese del giudizio.		
	La vicenda illecita era emersa a seguito della denuncia sporta dal Presidente		
	dell'VII Municipio e poi dall'attività investigativa svolta nell'ambito del		
	procedimento penale rubricato al nr. OMISSIS presso la Procura del Tribunale		
	ordinario di Roma, da cui è emerso che taluni dipendenti effettuavano false		
	timbrature dei tesserini elettronici, al fine di percepire indebitamente la		
	retribuzione pur non essendo presenti nel luogo di lavoro e in alcuni casi		
	svolgendo anche attività private.		

Il sig. OMISSIS è stato attinto dall'ordinanza cautelare emessa dal GIP di Roma depositata in data 28 giugno 2019, che ha gli comminato la sospensione dal pubblico ufficio per dodici mesi e, quindi, dal decreto di rinvio a giudizio, depositato in data 15 ottobre 2020, per i reati continuati di cui all'art. 55-quinquies d.lgs. n.165/2001 (falsa attestazione di presenza in servizio) e 640, secondo comma, c.p. (truffa aggravata); in particolare, gli episodi di fraudolenta timbratura del cartellino elettronico sono 25 elencati sub capo 3.

Il sig. OMISSIS si è costituito nel giudizio contabile di prime cure depositando una memoria in data 18 gennaio 2023, contestando la quantificazione del danno patrimoniale operata dal p.m. contabile e la mancanza di prova del danno da disservizio e del danno all'immagine.

Con la sentenza impugnata la Sezione territoriale, per quanto di interesse in questa sede, ha ritenuto che la condotta ascritta al OMISSIS si inquadri nella tipologia dell'assenteismo fraudolento di cui all'art.55-quinquies del d.lgs. n.165/2001 e che la stessa trovi *“ampio supporto nel corredo probatorio fornito dalla Procura regionale”* (pag.25) (in particolare telecamere occultate per riprendere e registrare le timbrature, intercettazioni telefoniche intercorse tra i dipendenti) da cui risulta che i dipendenti *“sono ripetutamente entrati e usciti dalla propria sede, omettendo di certificare correttamente i propri movimenti e facendo effettuare le timbrature marcatempo ai propri colleghi “* (pag.26) (in altri casi, non concernenti il OMISSIS, andando a svolgere anche attività private).

Il Collegio di prime cure ha ritenuto che trattasi di condotta incontestabilmente di natura dolosa, consistente nella consapevole violazione degli obblighi di servizio, *“con il chiaro intento di ottenere benefici personali*

in termini di riduzione delle prestazioni lavorative, traendo in inganno

l'amministrazione" (pag.30 sentenza), escludendo che l'asserita diffusa

irregolarità presso l'amministrazione ed il basso livello di istruzione possano

valere quali esimenti.

In ordine alla quantificazione del danno patrimoniale, la sentenza ha ritenuto

che, diversamente da quanto eccepito dalla difesa, essa trovi puntuale

riscontro negli esiti delle indagini condotte dalla Guardia di finanza, con

l'ausilio di Roma Capitale, trasfusi in appositi prospetti che per ciascun

dipendente specifica la retribuzione per le ore di servizio non prestate, i

contributi ed imposte a carico dell'amministrazione, i buoni pasto non

spettanti e i compensi per premi di produttività.

La Sezione territoriale ha poi ritenuto accoglibile anche la domanda

risarcitoria per il danno all'immagine, aderendo all'orientamento

giurisprudenziale secondo cui la fattispecie di assenteismo fraudolento,

introdotta da una normativa successiva all'art.17, comma 30-ter del

d.l.n.78/2009, conv. nella l. n.102/2009, è connotata da peculiarità e quindi

non richiede una condanna penale definitiva per reati cosiddetti "propri"

contro la P.A.

In ordine alla prova del danno all'immagine, la sentenza ha ritenuto che essa

sia ricollegabile alla rilevanza penale della condotta, protrattasi in un arco

temporale non trascurabile, precisando che il *clamor fori*, dimostrato da un

articolo di stampa su un quotidiano a tiratura nazionale, in ogni caso ne è solo

un mero indicatore sintomatico tale da influenzare il *quantum* ma non

presupposto indispensabile per l'*an*; ha ritenuto di parametrare il nocumento,

in via equitativa, nella misura del 15% del danno patrimoniale.

Invece, la domanda è stata respinta per il danno da disservizio, ritenuto non sufficientemente provato dal p.m. contabile.

Avverso la sentenza il sig. OMISSIS ha proposto appello, notificato in data 16 giugno 2023 e poi depositato in data 17 luglio 2023, deducendo i seguenti motivi:

1. Danno patrimoniale- travisamento dei fatti e insufficiente istruttoria

L'appellante riproduce quale motivo di doglianza quanto già eccepito in prime cure in ordine all'errata quantificazione del danno patrimoniale richiamando in particolare quanto riportato nella determinazione dirigenziale di Roma Capitale n.2553/2019 con cui gli è stata irrogata la sanzione del licenziamento. Afferma che in detta determinazione quale viene riportato lo stralcio dell'ordinanza GIP n.9889/2019 dove risultano essergli state contestate assenze persino quando viene accertato che si "*faceva effettuare timbratura di fine turno come straordinario a pagamento da OMISSIS*" quindi da sé stesso, nelle seguenti date: 3.7.2018, 31.7.2018, 1.8.2018, 3.8.2018, 27.8.2018, 2.10.2018, 3.10.2018, 10.10.2018, 11.10.2018.

Inoltre, rileva che nelle seguenti date: 9.8.2018, 17.09.2018, 18.8.2018, 24.09.2018, 25.09.2018, 4.10.2018, 8.10.2018, 18.10.2018, 4.7.2018, 2.8.2018, 6/7/8/9.8.2018, 27.8.2018, 5.9.2018, 10.9.2018, 12.9.2018, 17/18.9.2018, 20.9.2018, 4.10.2018, 8.10.2018, 11.10.2018, 16.10.2018, 18.10.2018 risulta essersi fatto effettuare da terzi "*timbrature di fine turno*" e non di "*inizio turno*" il che significa che non esiste alcuna prova che non abbia effettuato le prestazioni.

2. Danno all'immagine

Contesta la sentenza in quanto ribadisce la difesa di primo grado in ordine alla

manca di prova che la sua condotta abbia procurato detto documento mentre sarebbe stata la stessa Amministrazione a provocare “*incautamente*” il discredito con interviste e annunci addirittura nella fase di indagini in cui vigeva ancora il segreto istruttorio.

In conclusione chiede che la sentenza venga parzialmente riformata con la riduzione del danno patrimoniale in ragione dei giorni in cui non si vi è prova delle ore non lavorate e con l’esclusione del danno all’immagine o, in subordine, con la sua riduzione.

La Procura generale ha depositato le proprie conclusioni in data 6 maggio 2024 deducendo l’infondatezza di tutti i motivi di gravame.

In ordine alla prima doglianza, rileva che, “*come è dato evincere chiaramente dalle contestazioni penali, riprodotte nelle determine disciplinari, versate agli atti del giudizio di prime cure, il OMISSIS, al pari di altri suoi colleghi, parimenti coinvolti nelle medesime vicende illecite e concorrenti nei medesimi reati, da un lato, ha “beneficiato”, facendosi timbrare il proprio cartellino elettronico (badge) dai colleghi, delle conseguenti false attestazioni della propria presenza in servizio, dall’altro, restituendo il favore, ha timbrato il cartellino elettronico (il badge) di colleghi per attestarne falsamente la presenza in servizio nonostante gli stessi fossero assenti*” (pag.5).

Pertanto le date richiamate, con l’atto di appello, in cui la timbratura sarebbe stata effettuata dal medesimo appellante “*si riferiscono, appunto, a fattispecie nelle quali il OMISSIS ha timbrato il cartellino di altri, per attestarne falsamente la presenza in servizio, ed in particolare a fattispecie elencate al capo 1) dell’imputazione penale avente ad oggetto le false attestazioni della presenza in servizio di OMISSIS e, pertanto, ad ipotesi nel quale*

“beneficiario” della falsa attestazione di presenza è stato non il OMISSIS ma un suo collega” (pag.6).

Pertanto, precisa che essendo il danno contestato al OMISSIS quello scaturente dalla retribuzione percepita per le ore di assenza dal servizio allorquando ha beneficiato della timbratura del proprio cartellino da parte dei colleghi, che ne hanno, in tal modo, attestato falsamente la presenza, occorre aver riguardo ai fatti di cui ai capi di imputazione penale nn. 3) e 4).

Quanto all’ulteriore profilo di doglianza avverso il danno patrimoniale, la Procura generale rileva che poiché la quantificazione della prestazione lavorativa avviene in funzione della sua durata *“è evidente che la falsità della timbratura di fine turno, siccome fraudolentemente effettuata da terzi, non consente di annettere alcun rilievo alla timbratura di “inizio turno”, quando non risulti altrimenti provato il termine della prestazione stessa, sicchè possa ritenersi che la prestazione abbia avuto una “durata”, (pag.7),* nulla avendo l’appellante, cui incombeva il relativo onere, dimostrato al riguardo.

Evidenzia che con la sentenza n. OMISSIS del 22 giugno-29 novembre 2023 del Tribunale di Roma, che allega (avverso la quale pende il giudizio di appello), all’esito di giudizio dibattimentale, l’odierno appellante, è stato riconosciuto penalmente responsabile per tutti i fatti contestategli ai capi 3) e 4) dell’imputazione penale ascrittigli relativi alle false attestazioni della sua presenza in servizio e, pertanto, per tutti i 25 episodi elencati al capo 3), e condannato alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa nonché al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede in favore della parte civile costituita (Comune di Roma).

In ordine al secondo motivo di gravame, osserva come l'appellante si sia limitato a riproporre la deduzione formulata in proposito in prime cure, già disattesa dalla Sezione territoriale, senza, peraltro, farsi minimamente carico non solo di confutare le ineccepibili argomentazioni addotte, in proposito, dalla Sezione giurisdizionale regionale, delle quali l'atto di appello non reca la benchè minima menzione; pertanto afferma che sia non solo palesemente infondato ma anche inammissibile, siccome privo dei requisiti prescritti dall'art. 190, secondo comma, c.g.c.

Infine, considerato che danno patrimoniale è stato correttamente quantificato, evidentemente infondata è la richiesta dell'appellante di ricalcolare il danno all'immagine "*in ragione della richiesta riduzione del danno patrimoniale*".

Conclusivamente, ha chiesto il rigetto del gravame, con conferma della sentenza impugnata e con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio.

Con memoria depositata in data 3 maggio 2024 si è costituita in giudizio Roma Capitale, interveniente adesivo in primo grado, col patrocinio dell'avv. Enrico Maggiore, riportandosi integralmente agli scritti difensivi depositati in prime cure e concludendo affinché il gravame venga respinto e integralmente confermata la sentenza di primo grado.

Nella pubblica udienza odierna, le parti comparse, avv. Piazza, per l'appellante, p.m. Martina e avv. Battistella per Roma Capitale, nel riportarsi ai rispettivi atti, ne hanno integralmente ribadito le conclusioni ivi rassegnate, come da verbale in atti.

La causa è, quindi, passata in decisione.

Considerato in

DIRITTO

Va premesso che la vicenda si inquadra nell'ambito normativo dell'art.55 quinquies del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, introdotto dal d.lgs.n.150/2009, con la modifica recata dall'art.1, comma 16, lett.a) del d.lgs. 25 maggio 2017, n.75, che così dispone: *“Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto”*(comma 1);” Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, **è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché, il danno d'immagine di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater** (comma 2).

Aggiungasi che detto comma 2 dell'art.55-quinquies non è stato, secondo la pacifica giurisprudenza contabile, travolto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 61/2020 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del dell'art. 55-quater, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. 20 giugno 2016 n.116, comma 3-quater, quarto periodo (relativo alle modalità di stima e quantificazione del danno all'immagine) nonché, per ragioni di inscindibilità funzionale, anche del secondo e del terzo periodo del comma 3-quater, (che avevano introdotto un regime accelerato per la contestazione del

danno all'immagine da assenteismo) (*ex plurimis*, di questa Sezione II

app.n.229/2023; n. 146/2020, n.140/2020) .

Motivo n.1

L'appellante contesta la quantificazione del danno patrimoniale sotto diversi profili, tutti infondati.

Evidenzia anzitutto che risultano essergli state contestate assenze persino quando viene accertato che si “*faceva effettuare timbratura di fine turno come straordinario a pagamento da OMISSIS*” quindi da sé stesso, nelle seguenti date: 3.7.2018, 31.7.2018, 1.8.2018, 3.8.2018, 27.8.2018, 2.10.2018, 3.10.2018, 10.10.2018, 11.10.2018.

Orbene, premesso che la determinazione richiama i capi di imputazione penali, le timbrature nelle predette date risultano essere state contestate nel capo di imputazione n.1 (nn.6, 9, 10, 11, 18, 32, 33, 37 e 39 quest'ultimo con riferimento però alla data del 15.10 e non a quella dell'11.10.2018 che invece si riferisce - n.38 - , a timbratura effettuata da “*soggetto non identificato*”) in quanto effettuate dal OMISSIS, in concorso con tre colleghi, per attestare fraudolentemente la presenza in servizio di un altro collega. Quindi si tratta di capo che non concerne, come quelli di cui ai nn.3 e 4, la falsa timbratura delle presenze in servizio del OMISSIS stesso.

Con un ulteriore profilo afferma che nelle date 9.8.2018, 17.09.2018, 18.8.2018, 24.09.2018, 25.09.2018, 4.10.2018, 8.10.2018, 18.10.2018, 4.7.2018, 2.8.2018, 6/7/8/9.8.2018, 27.8.2018, 5.9.2018, 10.9.2018, 12.9.2018, 17/18.9.2018, 20.9.2018, 4.10.2018, 8.10.2018, 11.10.2018, 16.10.2018, 18.10.2018 risulta essersi fatto effettuare da terzi “*timbrature di fine turno*” e non di “*inizio turno*” il che significa che non esiste alcuna prova

che non abbia effettuato le prestazioni lavorative.

Orbene, considerato che la timbratura di fine turno serve a provare l'effettivo arco temporale in cui il dipendente si è trovato nella sede di servizio, in mancanza di quest'ultima e di ulteriori elementi probatori che incombeva all'OMISSIS fornire, del tutto correttamente anche in relazione a queste date il danno subito da Roma Capitale è stato parametrato alla retribuzione oraria e relativi accessori percepiti indebitamente dall'OMISSIS, negli importi dettagliati nei prospetti inseriti nella relazione della Guardia di Finanza – Nucleo Polizia economico-finanziaria di Roma- Gruppo tutela spesa pubblica- 3° Sezione accertamento danni erariali- (pag.13).

Motivo n.2

L'appellante si duole della mancanza di prova del danno all'immagine che sarebbe a suo dire stato provocato dalla stessa Amministrazione con interviste e annunci nella fase delle indagini penali, coperte da segreto istruttorio.

Va anzitutto precisato, quando anche non contestato, che la normativa recata dall'art.55-quinquies del d.lgs.n.165/2001 in materia di danno all'immagine derivante da fattispecie di assenteismo fraudolento, è connotata da assoluta specialità (*ex plurimis*, Sezioni riunite n.8/2015/QM; Sez.II app. n.140/2020 n.207/2020, n.398/2021,n.229/2023; Sez.I app. n.391/2018) e dunque non rientra nell'ambito applicativo della normativa generale recata in materia dall'art.17, comma 30-ter, del d.l.1° luglio 2009, n.78, convertito in l.3 agosto 2009, n.102 che richiede una condanna definitiva per reati c.d. "propri" previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

La doglianza presenta anzitutto i profili di inammissibilità per violazione dell'art.190 c.g.c. evidenziati dalla Procura generale in quanto la specificità

dei motivi richiede che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, in guisa che alla parte volitiva dell'impugnazione debba sempre essere correlata una parte argomentativa preordinata a porre in discussione le ragioni addotte dal primo giudice, con censura chiara e motivata, non essendo a tal fine sufficiente la mera riproposizione delle tesi difensive sostenute in primo grado a meno che le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che non sono state in effetti vagliate (*ex multis*, Cass., SS.UU., n. 27199/2017; Corte dei conti, Sez. II app.n.42/2020).

Orbene, tale mancato esame va in questo caso escluso in quanto a pag.43 della sentenza n.147/2023 si legge che “*non possono essere accolte le considerazioni difensive di una parte dei convenuti circa l’assenza di effettiva risonanza mediatica avuta dalla vicenda o circa la relativa imputazione a interviste di figure apicali del Comune di Roma Capitale*”.

In ogni caso, la doglianza è comunque infondata nel merito e da respingere.

Invero il danno all’immagine, secondo la granitica giurisprudenza contabile, che ha recepito i principi nomofilattici fissati dalle Sezioni riunite nella sentenza n.10/QM/2003, a prescindere dal suo inquadramento dogmatico (danno-evento o danno-conseguenza), quand’anche non direttamente patrimoniale, deve essere comunque economicamente valutabile per essere risarcibile. Ne deriva che spetta all’attore pubblico, in attuazione del principio dispositivo nonché di quello del giusto processo di cui al novellato art.111 Cost., applicabile anche al giudizio contabile -, indicare gli elementi probatori, anche di tipo indiziario e presuntivo, idonei a dimostrare l’*an* di detto ulteriore danno e dunque la lesione del bene immateriale subita dalla P.A.

L'elaborazione giurisprudenziale (ex multis Sezioni riunite

sent.n.10/2003/QM cit.; tra le più recenti, Sez.II app. n.153/2023, Sez.III app.

n.360/2023) ha classificato detti elementi in oggettivi, soggettivi e sociali

(posizione funzionale dell'autore dell'illecito, diffusione, gravità, ripetitività

dei fenomeni di malamministrazione, negativa impressione suscitata dal fatto

lesivo nell'opinione pubblica ecc.): in altre parole, in qualsiasi conseguenza

pregiudizievole che, secondo il criterio dell' *id quod plerumque accidit*, leda

l'immagine e l'autorevolezza della p.a.

Tanto premesso, la pacifica giurisprudenza di questa Sezione afferma che la

lesione dell'immagine della p.a., determinata dalla dolosa violazione degli

obblighi di correttezza e di fedeltà posta in essere mediante comportamenti

illeciti aventi rilievo penale, può verificarsi anche senza alcuna eco mediatica

dei medesimi (ex multis, Sez. II app. n. 250/2019, n.178/2020, n. 183/2020, n.

290/2020, n. 181/2019, n. 563/2018, n. 271/2017; Sez. I app. n. 376/2023, n.

490/2021, n.283/2023).

Ciò in quanto, *“il clamore e la risonanza non integrano la lesione ma ne*

indicano la dimensione” dal momento che essa può sostanziarsi *“sia sotto il*

profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire

delle persone fisiche che ricoprono gli organi della persona giuridica o

dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione

della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie

di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca” (Sez.

riun.10/2003/QM cit) .

Orbene, la sentenza impugnata, oltre a richiamare un articolo di stampa, ha

poi ampiamente - e condivisibilmente - argomentato in ordine agli elementi,

fondati su tutto il materiale istruttorio versato agli atti del giudizio, idonei a provare il nocumento rilevando che si è trattato di illeciti che “*si connotano per un particolare disvalore in quanto denotano un totale disinteresse per le regole che disciplinano il rapporto di lavoro*”, ripetutisi “*in un arco temporale non trascurabile*” (pag.42), idonei a “*proiettare nel resto della platea dei dipendenti pubblici e nella collettività amministrata una percezione profondamente negativa della categoria di appartenenza*” (pag.43).

Ed invero è fondatamente da ritenere che l’agire truffaldino del OMISSIS, a maggior ragione in quanto inseritosi in un sistema diffuso e reiterato di false timbrature reciproche tra colleghi del medesimo ufficio, i quali si scambiavano vicendevolmente i “*favori*”, sia stato percepito, sia all’interno, tra gli altri dipendenti, che da parte della collettività dei cittadini, con riprovevolezza e abbia gettato discredito sull’Amministrazione comunale.

In relazione al *quantum* appare assolutamente non solo congrua ma finanche esigua la determinazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c, del danno all’immagine, nell’importo di euro 689, parametrato al 15 % del danno patrimoniale, e quindi, per la sua esiguità, non ulteriormente riducibile.

Le spese di questo grado di giudizio, ai sensi dell’art.31, comma 1, c.g.c., seguono la soccombenza del sig. OMISSIS e si liquidano nell’importo indicato nel dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello
definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*,

-respinge l’appello;

- condanna l’appellante alle spese di questo grado di giudizio che si liquidano

	15	SENT. 127/2024	
	in complessivi euro 112,00 (CENTODODICI/00).		
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 maggio 2024.		
	IL PRESIDENTE		
	Dott.ssa Daniela Acanfora		
	f.to digitalmente		
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 23 MAG. 2024		
	p. La Dirigente		
	(dott.ssa Luciana Troccoli)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Amministrativo		
	Margherita Sbardella		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto		
	legislativo 30 giugno 2003 n. 196,		
	DISPONE		
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto		
	articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.		
	IL PRESIDENTE		
	Daniela Acanfora		
	f.to digitalmente		
	Depositato in Segreteria il 23 MAG. 2024		
	p. la Dirigente		
	(dott.ssa Luciana Troccoli)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Amministrativo		

